

nell'atto d'omaggio, che il Signore più non chiedesse; pel riscatto, che una data somma di danaro, la quale pe' cambiamenti seguiti nelle monete è divenuta di niun momento: quindi al presente il diritto di riscatto trovasi quasi ridotto al nulla, mentre quello di laudemio si è nel suo total vigore conservato. Questo diritto non riguardando nè il vassallo, nè i suoi eredi, ma essendo un caso accidentale, che non doveasi nè prevedere, nè aspettare, non si fecero queste specie di stipulazioni, e si seguitò a pagare una data porzione del prezzo.

Allorchè i feudi erano a vita, non potea darsi una porzione del proprio feudo, per tenerla per sempre in fuffeudo: sarebbe stata cosa incoerente, che un semplice usufruttuario avesse disposto della proprietà della cosa. Ma poichè divennero perpetui, fu ciò permesso (f) con alcune restrizioni, che vi misero le Costumanze (g); e questo chiamossi smembrare il proprio feudo.

Avendo la perpetuità de' feudi fatto fissare il diritto di riscatto, le donne poterono succedere ad un feudo in mancanza de' maschi. Concioffiacchè dando il Signore il feudo alla propria figliuola, veniva a moltiplicare i casi del suo diritto, poichè il marito pagar lo dovea come la moglie (h). Tal disposizione non poteva aver luogo per la Corona: imperciocchè siccome questa non dipendea da alcuno, non potea sopr'essa esservi diritto di riscatto.

La figliuola di *Guglielmo V.* Conte di Tolosa non succedette alla Contea. In progresso *Elionora* succedette all' Aquitania, e *Matilde* alla Normandia: ed il diritto della successione delle figliuole parvesi bene

---

(f) Ma non potevasi accorciare il feudo, cioè, estinguerne una porzione.

(g) Le medesime fissarono la porzione, di cui si poteva disporre a talento.

(h) Per ciò appunto il Signore costringea la vedova a rimaritarli.